



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

MIURAOODGOS Prot. n° **0006026/R.U./U**

Roma, 10 ottobre 2014

ALLEGATI:

- Modello n° **1**
- Modello n° **1 bis**
- Modello n° **2**
- Modello n° **3**

Agli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

Agli Uffici Scolastici Territoriali
LORO SEDI

Al Sovrintendente Scolastico di
BOLZANO

Al Sovrintendente Scolastico di
TRENTO

Ai Dirigenti Scolastici degli
Istituti Tecnici sedi esami di
Stato abilitazione esercizio
libera professione Perito Agrario
LORO SEDI

Alle Commissioni degli
Esami di Stato per abilitazione
esercizio libera professione
Perito Agrario
SEDI D'ESAME

OGGETTO: Sessione 2014 Esami Stato abilitazione esercizio libera professione **Perito Agrario**
- Adempimenti Uffici Scolastici, Capi di Istituto e Commissioni.

Gli Esami di Stato in oggetto, indetti, per la corrente sessione, con l'O.M. 17 marzo 2014 (G.U. 4ª Serie Speciale - Concorsi ed Esami - n° 24 del 25/03/2014), hanno inizio, a norma della medesima Ordinanza, **il giorno 4 novembre p.v.**, con l'insediamento delle Commissioni esaminatrici in seduta preliminare.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

In questa sede vengono impartite le istruzioni previste dall'art. 8, comma 1, dell'O.M. citata, relative agli adempimenti preliminari e finali delle Commissioni ed esplicative delle disposizioni contenute nel *Regolamento*.

Vengono, altresì, fornite istruzioni relative ai correlati adempimenti di competenza degli Uffici Scolastici e dei Dirigenti degli Istituti sedi d'esame, adempimenti che si collocano cronologicamente a partire dalla data di insediamento delle Commissioni.

Si ricorda che gli adempimenti precedenti a tale data, di competenza dei medesimi Uffici Scolastici e Dirigenti Scolastici, sono indicati nella C.M. n° 44 del 5 settembre 2014, MIURAOODGOS prot. n° 0005314/R.U./U, disponibile nella "NORMATIVA GENERALE" (<http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dg-ordinamenti/esami-abilitazione-normativa>) presente nell'area dedicata agli Esami di abilitazione nel sito INTERNET e nella rete INTRANET di questo Ministero.

Si raccomanda ai soggetti in indirizzo di non inviare a questa Direzione Generale atti e documenti (es.: comunicazioni relative ad assenza di componenti le Commissioni; calendari dei lavori; elenco dei candidati ammessi agli orali; decreti di nomina per sostituzione di Presidenti e Commissari, etc.) la cui trasmissione non sia espressamente richiesta.

I - ADEMPIMENTI INIZIALI DEI CAPI D'ISTITUTO

1 - Consegna locali, materiale ed attrezzature

I Capi di Istituto hanno cura di porre a disposizione delle Commissioni aule attrezzate in numero sufficiente all'espletamento delle prove d'esame, rispondenti ad esigenze di piena sicurezza, di un ordinato afflusso dei candidati e di una funzionale distribuzione degli stessi, nonché appositi locali da destinare ad uffici delle Commissioni, dotati di armadi con idonee serrature per la custodia dei temi e degli atti d'esame. I medesimi forniscono, inoltre, alle Commissioni i materiali e le attrezzature necessarie, garantendo ogni opportuna forma di collaborazione.

2 - Consegna normativa, fascicoli dei candidati ed atti

Nel giorno dedicato alla prima seduta preliminare, i Capi di Istituto consegnano alle Commissioni esaminatrici, previa stampa reperibile da Internet e Intranet seguendo, all'interno dell'area predetta il percorso

<http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dg-ordinamenti/sessione-esami-2014>:

- la Legge n° 54/1991, il *Regolamento* degli Esami (D.M. n° 168 del 16/03/1993), l'Ordinanza che li ha indetti, **la presente nota (con Modelli allegati)**, recante anche istruzioni per le medesime Commissioni ed il prospetto relativo alla composizione di ogni specifica Commissione;
- i fascicoli dei candidati, completi di tutta la documentazione relativa, unitamente all'elenco riepilogativo (ed eventuali successive integrazioni), compilato e sottoscritto dal Presidente del competente Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati, attestante la regolarità della presentazione delle domande ed il possesso, da parte dei candidati, dei requisiti prescritti;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

- la nota di comunicazione di questo Ufficio relativa alla costituzione della Commissione ed alla assegnazione dei candidati ed ogni altro atto concernente gli Esami (in particolare, le comunicazioni ed i documenti inviati dai componenti le Commissioni stesse e dall'Ufficio Scolastico Regionale o Sovrintendenza).

3 - Consegna dei plichi dei temi

I Dirigenti Scolastici degli Istituti sedi d'esame, il giorno destinato alla prima prova, procedono, come successivamente indicato, alla consegna dei rispettivi plichi, già in loro possesso, ai Presidenti delle Commissioni (C.M. n° 44 del 5/09/2014).

In caso di impedimento il Dirigente Scolastico, con atto formale, delega per l'adempimento il proprio vicario.

Nell'aula d'esame, alla presenza dei componenti la Commissione e dei candidati chiamati ad attestare la regolarità delle operazioni, da verbalizzare, il Dirigente Scolastico, fatta constatare ai presenti la perfetta integrità del plico sigillato contenente le due buste con le tracce ministeriali, lo consegna al Presidente della Commissione che lo apre, verifica e fa verificare ai presenti l'integrità delle due buste sigillate ivi contenute e subito restituisce, intatta, al Dirigente medesimo la busta destinata alla prova del giorno successivo. Il Presidente procede, quindi, all'apertura della busta contenente la prima prova e alla lettura del testo.

Il giorno fissato per la seconda prova, nell'aula d'esame, alla presenza dei componenti la Commissione e dei candidati chiamati ad attestare la regolarità delle operazioni, da verbalizzare, il Dirigente Scolastico, fatta constatare ai presenti la perfetta integrità della busta sigillata contenente la traccia ministeriale, la consegna al Presidente della Commissione che procede alla sua apertura e alla lettura del testo.

II - SOSTITUZIONI

CRITERI SOSTITUZIONE PRESIDENTI E COMMISSARI

Gli aspiranti alla nomina di Presidente, in sede di sostituzione, devono possedere i seguenti requisiti:

- Professore universitario:
 - di ruolo ordinario o straordinario;
ovvero
 - associati o fuori ruolo;
ovvero
 - in pensione (già di ruolo ordinario o straordinario, ovvero già associati o fuori ruolo).
- Dirigente Scolastico:
 - in attività di servizio, con titolarità c/o Istituti Tecnici Agrari (ivi compresi i Dirigenti Scolastici di generico Istituto di istruzione secondaria superiore e quelli di Istituto diverso dall'I.T.A., ove i medesimi Istituti siano comprensivi, per associazione, di un I.T.A.). Tale posizione deve sussistere sia al momento di presentazione della domanda (a.s. 2013/14), sia in quello di svolgimento della funzione (a.s. 2014/2015);



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

- contratto di lavoro a tempo indeterminato;
ovvero
- in quiescenza, di norma da non più di cinque anni, purchè già titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato, con precedenza per coloro che abbiano diretto un I.T.A..

Gli aspiranti alla nomina di Commissario, in sede di sostituzione, devono possedere i seguenti requisiti:

- Docente:
 - possesso di laurea;
 - in attività di servizio, con contratto di lavoro a tempo indeterminato relativamente a cattedra di istruzione secondaria superiore, titolare di Discipline Agrarie (classi di concorso 12/A, 58/A, 72/A e 74/A) che insegni (all'atto della domanda) e che, quindi, abbia insegnato (alla data di espletamento degli Esami) tali discipline nei trienni di Istituti Tecnici Agrari (in corsi ad indirizzo agrario di ordinamento e/o sperimentali) ovvero, in subordine, che insegni le predette materie in Istituti Tecnici diversi dall'I.T.A.;
ovvero
 - in quiescenza, di norma da non più di 5 anni, purchè già titolare di contratto di lavoro a tempo indeterminato, con precedenza per coloro che abbiano già insegnato tali discipline negli I.T.A..

Per le sostituzioni del Presidente e del Docente occorre (tenendo conto dell'anzianità di servizio all'interno di ciascun gruppo o sottogruppo):

- A** - in via prioritaria, utilizzare l'elenco di risulta reso disponibile dal Sistema Informativo, fra le stampe centrali, relativo agli aventi titolo alla nomina in possesso dei requisiti richiesti alla data di presentazione della domanda (previa verifica del permanere dei requisiti);
- B** - utilizzare, poi, coloro che hanno presentato domanda, ai sensi della C.M. n° 35 del 3 aprile 2014, MIURAOODGOS prot. n° 0002436/R.U./U rendendosi disponibili per le sostituzioni, e in possesso dei requisiti richiesti.

Gli elenchi di risulta e le domande presentate per le sostituzioni sono relativi, rispettivamente, solo a personale con sede di servizio e/o abituale dimora nella provincia sede d'esame (contenimento di spesa), ad eccezione dei docenti madrelingua, ovvero anche a personale con tali sedi in province limitrofe a quella di presentazione. Solo in caso di assoluta indisponibilità di personale della provincia è consentito far ricorso a personale da fuori provincia (interpellando anche gli Uffici Scolastici limitrofi) individuato fra quello comportante minor spesa.

A parità di requisiti ed anche in caso di necessità ed urgenza ha, comunque, precedenza nella nomina il personale in servizio nell'Istituto sede d'esame, ove disponibile. A parità di requisiti ha, altresì, precedenza nella nomina il personale la cui utilizzazione determini risparmio di spesa.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

MOTIVI DI SOSTITUZIONE

1 - Impedimento ad assumere ed a mantenere l'incarico

Il Presidente ed i Commissari sono tenuti a dare motivata e tempestiva comunicazione della loro assenza sia all'Ufficio Scolastico Regionale o Territoriale o Sovrintendenza di Trento o Bolzano, sia all'Istituto sede d'esame, comunicazione che, comunque, deve essere, nel caso, sollecitata ed acquisita agli atti della Commissione prima della sostituzione.

Il Presidente o Commissario assente, per infermità o altro impedimento, successivamente all'espletamento delle prove scritte viene tempestivamente sostituito per la restante durata delle operazioni d'esame, salvo che l'impedimento medesimo interessi un solo giorno di lavoro della Commissione, come da calendario inizialmente fissato, e sempre che tale impedimento non sia noto in tempo utile al fine di garantire la sostituzione senza interruzione delle attività.

2 - Mancanza di autorizzazione ad assumere l'incarico

I componenti le Commissioni non dipendenti da questo Ministero (ovvero già dipendenti dallo stesso), ma dipendenti da altra pubblica Amministrazione, devono essere preventivamente autorizzati ad assumere l'incarico (retribuito), ex art. 53 D.L.vo n° 165/2001, ad eccezione:

- dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno;
- dei Docenti universitari a tempo definito;
- delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito, da disposizioni speciali, lo svolgimento di attività libero-professionali;
- dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato.

In assenza di acquisita autorizzazione, datata e sottoscritta, l'incarico non può essere conferito o, comunque, esercitato.

3 - Preclusioni di nomina

Non può essere nominato Presidente o Commissario e, quindi, non può accettare una eventuale nomina:

- chi sia titolare di contratto di lavoro a part-time;
- chi sia stato destinatario di una sanzione disciplinare superiore alla censura, inflitta nel corrente o precedente anno scolastico o accademico;
- chi, nella stessa sessione e nella stessa o in altra tipologia di Esame di abilitazione:
 - a) stia esercitando o abbia esercitato la funzione;
 - b) abbia rinunciato ad altra nomina;
 - c) sia stato sostituito dopo aver assunto la funzione, salvo che la sostituzione sia avvenuta per rilevata incompatibilità con candidato assegnato alla Commissione di nomina;
- chi si trovi in una qualunque posizione di stato che comporti esonero o sospensione dal servizio nell'intero periodo di svolgimento della funzione ovvero in una parte dello stesso;
- chi risulti collocato fuori ruolo o utilizzato in altri compiti;
- chi risulti destituito, dispensato o decaduto;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

- chi (escluso il libero Professionista) abbia svolto nell'anno precedente, per nomina ministeriale del Presidente della Commissione o per sostituzione, in tutto o in parte, le funzioni di Presidente o Commissario in Commissioni con sede nella medesima provincia e per la stessa tipologia di Esame. Solo in caso di assoluta necessità ed urgenza è consentito derogare da tale preclusione;
- chi, essendovi tenuto, non sia stato autorizzato ex art. 53 D.L.vo n° 165/2001.

Non si dà luogo alla nomina di chi risulti indagato o imputato per reati particolarmente gravi comportanti incompatibilità con la nomina stessa o che si sia reso autore di comportamenti scorretti, contestati in sede disciplinare (personale della scuola), nel corso di precedenti Esami.

4 - Incompatibilità

Vi è incompatibilità:

- o se il componente la Commissione è coniuge di uno dei candidati;
- o se il componente la Commissione o il coniuge è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione o è convivente di uno dei candidati;
- o se il componente la Commissione ha tenuto a praticantato o, comunque, istruito privatamente uno dei candidati (ivi compresi, per i liberi Professionisti, i corsi di preparazione all'esame di abilitazione);
- o se il componente la Commissione è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di uno dei candidati;
- o se il componente la Commissione o il coniuge ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con uno dei candidati.

COMPETENZA ADOZIONE PROVVEDIMENTI SOSTITUZIONE

1 - Per sostituzione dei Presidenti

▪ Adempimenti Commissioni

La segnalazione della rinuncia scritta del Presidente della Commissione deve essere effettuata, a mezzo fax, all'Ufficio Scolastico Regionale o Territoriale competente (o Sovrintendenza di Trento o Bolzano) il quale, in virtù della delega, provvede alla sostituzione.

▪ Adempimenti Uffici Scolastici

L'Ufficio Scolastico Regionale o Territoriale (o Sovrintendenza di Trento o Bolzano) non appena ricevuta la comunicazione di cui trattasi dispone immediatamente, ove non vi abbia già provveduto, la sostituzione del Presidente (solo con **Docente universitario o Dirigente Scolastico**), in base ai criteri sotto indicati.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

2 - Per sostituzione dei Commissari

▪ **Adempimenti Presidenti**

In prima istanza, la sostituzione del membro effettivo viene eseguita, con proprio provvedimento, direttamente dal Presidente (art. 8, comma 2, *Regolamento*) o da chi, nel caso di assenza di quest'ultimo, lo surroga temporaneamente assumendone le funzioni, con la nomina del membro supplente (come da prospetto della Commissione) della categoria corrispondente, seguendo, nel caso di assenza di un libero Professionista, l'ordine di designazione ministeriale. Di tali sostituzioni viene data contestuale comunicazione, a mezzo fax, all'Ufficio Scolastico Regionale o Territoriale (o Sovrintendenza di Trento e Bolzano) di riferimento in relazione alla sede d'esame ed al Collegio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati, precisandone i motivi.

Nell'ipotesi in cui i membri supplenti siano indisponibili (circostanza da precisare nella segnalazione relativa alla necessità della sostituzione) ovvero non figurino nei prospetti delle Commissioni, il Presidente della Commissione procede nel modo che segue, a seconda della categoria di appartenenza:

- **Periti Agrari liberi Professionisti:**

premesso che la segnalazione delle *terne* dei nominativi di questa categoria è di spettanza del Collegio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati, il Presidente della Commissione prende diretto contatto con il Collegio Nazionale stesso (TEL.: n° 06/48 90 67 13 - FAX: n° 06/48 82 150 - **referente Sig.ra Ylenia BURGIO**), al quale chiede, mediante comunicazione fax che invia, per conoscenza, anche all'Ufficio Scolastico Regionale o Territoriale (o Sovrintendenza di Trento e Bolzano), di indicare una *terna* di professionisti sicuramente disponibili ad accettare l'incarico per ciascun Commissario da sostituire, da trasmettere, a mezzo fax, contestualmente all'Ufficio Scolastico Regionale o Territoriale (o Sovrintendenza di Trento o Bolzano) e, per conoscenza, alla Commissione presso l'Istituto sede di esame.

Nella stessa nota viene, inoltre, richiesto che, per ogni nominativo segnalato, risulti specificato se trattasi o meno di dipendente pubblico e, se tale, venga indicata la disposizione che consente lo svolgimento di attività libero-professionali. Della circostanza viene immediatamente informato, a mezzo fax, l'Ufficio Scolastico Regionale o Territoriale (o Sovrintendenza di Trento o Bolzano) a che lo stesso, in virtù della menzionata delega, provveda alla sostituzione.

- **Docenti:**

Per i candidati delle sedi in cui l'ordinamento riconosce il bilinguismo, deve essere assicurata una composizione della Commissione tale da consentire, a richiesta, lo svolgimento dell'esame nella lingua materna (art. 7, comma 5, *Regolamento*). Allo scopo, la nomina ministeriale del Docente componente la Commissione interessata e la designazione del supplente soddisfano tale esigenza (Docente madrelingua), e, ove occorra sostituire tale Docente con altro con i medesimi requisiti, della specifica circostanza deve essere informato l'Ufficio Scolastico Regionale o Territoriale (o Sovrintendenza), affinché lo stesso provveda con un Docente in possesso dei requisiti richiesti.

▪ **Adempimenti Uffici Scolastici**

Come sopra affermato, gli Uffici Scolastici Regionali o Territoriali (o Sovrintendenze di Trento o Bolzano) ricevono dal Collegio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati l'indicazione di una *terna* di professionisti disponibili ad accettare l'incarico per ciascun Commissario da sostituire, eventualmente anche di anzianità inferiore a 10 anni (art. 8, comma 4, *Regolamento*). Il professionista da nominare viene individuato con estrazione a sorte.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

3 - Disposizioni specifiche

Si precisa che:

- non è consentito, in caso di incompatibilità, assegnare il candidato ad altra Commissione in alternativa alla sostituzione del componente della Commissione;
- il componente di Commissione di iniziale nomina ministeriale con carenza di requisiti, derogabili in sede di sostituzione, può essere confermato nella funzione, ma nel rispetto dei criteri dettati per le sostituzioni medesime, ivi compresi quelli relativi al risparmio di spesa (trattamento di rimborso spese);
- non è consentito disporre nomine per sostituzione utilizzando componenti effettivi e supplenti di altre Commissioni;
- non è consentito lo scambio di componenti fra Commissioni.

Si richiama, infine, l'attenzione degli Uffici Scolastici e Sovrintendenze in indirizzo sul fatto che, in virtù di apposito atto di delega ai Direttori Regionali e Sovrintendenti di Trento e Bolzano, le sostituzioni dei Presidenti e dei Commissari, ove necessarie, vengono effettuate dai medesimi (**non è consentita la delega della funzione delegata**), in ragione delle rispettive competenze territoriali in relazione alla sede della Commissione, con apposito Decreto, da notificare, in copia, all'interessato (per i Commissari liberi Professionisti per il tramite del competente Collegio Provinciale) e da trasmettere con urgenza, a mezzo fax, all'Istituto sede d'esame.

Fanno eccezione le sostituzioni disposte direttamente e prioritariamente dal Presidente della Commissione utilizzando i membri supplenti (liberi Professionisti e Docenti) di designazione ministeriale, indicati nel prospetto della Commissione (il *Regolamento* non prevede la designazione del Presidente supplente).

In relazione a quanto sopra, alla sostituzione del Presidente procede direttamente il competente Ufficio Scolastico Regionale o Territoriale (o Sovrintendenza di Trento o Bolzano) non appena ne sia nota la necessità, mentre per la sostituzione dei Commissari (Docenti e Professionisti) il medesimo Ufficio deve attendere la comunicazione del Presidente della Commissione.

I provvedimenti di cui trattasi vengono conservati agli atti degli Uffici Scolastici.

Si raccomanda tempestività nell'adozione dei provvedimenti di sostituzione, per garantire il corretto svolgimento degli Esami.

Si sottolinea, altresì, che i Componenti nominati per sostituzione sono esonerati dal servizio, come da normativa vigente.

III – ADEMPIMENTI PRELIMINARI DELLE COMMISSIONI

1 - Insediamento della Commissione - Dichiarazioni scritte

I primi adempimenti della Commissione consistono nel prendere formalmente possesso delle proprie funzioni, nel constatare la presenza di tutti i componenti e nel verificare (adempimento da verbalizzare) il permanere, relativamente al Presidente ed al Docente di iniziale nomina ministeriale, dei requisiti di cui all'art. 7 del *Regolamento*. I nominati per sostituzione verificano il possesso dei requisiti sopra indicati.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Altre verifiche da effettuare riguardano il possesso dell'autorizzazione ex art. 53 D.L.vo n° 165/2001 e l'assenza di preclusione di nomina e di incompatibilità (previa presa visione dell'elenco dei candidati).

In esito alle verifiche cui sono tenuti, il Presidente e ciascun componente della Commissione, ivi compresi i nominati per sostituzione, rilasciano, con documento da acquisire agli atti d'esame, personale dichiarazione scritta, datata e firmata, relativa:

- al possesso dei requisiti richiesti per esercitare la funzione;
- al possesso dell'autorizzazione, ove prescritta, ad assumere l'incarico ovvero di non trovarsi in posizione che richieda detta autorizzazione;
- all'assenza di preclusioni di nomina;
- all'assenza di incompatibilità.

2 - Operatività della Commissione

In caso di necessità di sostituzione del Presidente, la Presidenza, in attesa della sostituzione medesima, viene assunta, temporaneamente, dal Docente membro effettivo della Commissione e, in assenza anche di quest'ultimo, dal più anziano di età dei Periti Agrari presenti.

La Commissione non ancora al completo può, comunque, procedere alle ordinarie operazioni preliminari e far sostenere ai candidati le prove scritte, fermo restando che dall'inizio della valutazione degli elaborati, ivi compresa la preventiva fissazione dei criteri, in avanti, occorre la presenza dell'intera Commissione, egualmente richiesta per l'adozione di motivati provvedimenti di esclusione dagli Esami, eventualmente da differire, in caso di Commissione incompleta, con contestuale ammissione con riserva, unitamente ad ogni altra decisione che richieda la presenza del Collegio perfetto (art. 9, comma 4 *Regolamento*: "Tutte le decisioni della Commissione vengono adottate con la presenza di tutti i membri e deliberate a maggioranza").

3 - Esame degli elenchi e della documentazione dei candidati - Ammissioni con riserva

A norma dell'art. 12, comma 1 del *Regolamento*, la Commissione esaminatrice ha il preciso compito di verificare il possesso, da parte dei candidati, dei requisiti prescritti per l'ammissione agli Esami.

La predetta verifica, da parte delle Commissioni, si sostanzia, in particolare, nell'attento controllo relativo all'esistenza ed alla regolarità (nella specie della completezza e conformità ai contenuti prescritti dagli artt. 5 e 7 dell'Ordinanza che ha indetto gli Esami) delle dichiarazioni richieste ai candidati ed ai Presidenti dei Collegi Provinciali e da questi rese e sottoscritte sotto la loro responsabilità.

Resta fermo che le Commissioni, nell'esercizio dei propri poteri:

- possono, sulla base delle risultanze documentali ai loro atti ed ove ritenuto necessario in ragione di queste (irregolare documentazione), verificare, nelle forme appropriate, il possesso, da parte dei candidati, dei requisiti prescritti per l'ammissione agli Esami, con salvaguardia delle competenze proprie dei Collegi;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

- possono effettuare, con le modalità di cui all'art. 43 del D.P.R. n° 445/2000, controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati e sono tenute ad effettuare controlli in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità di tali dichiarazioni (art. 71 citato D.P.R.). Al riguardo, si ricorda che, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del detto D.P.R.);
- sono tenute a controllare che siano stati effettuati i prescritti versamenti di contributo e tassa (coloro che, essendo stati riprovati, si ripresentino all'esame sono tenuti a pagare nuovamente la tassa ed il contributo).
La tassa di ammissione, dovuta dal candidato all'Erario (Ufficio del Registro) per la Sessione annuale d'esame ex art. 176, comma 1, R.D. n° 1592/1933 e ridefinita, dapprima, dall'art. 4 Lg. n° 1378/1956 e, successivamente, dal D.P.C.M. 21/12/1990, è pari a 49,58 euro.
Il contributo che il candidato deve versare nella cassa dell'Istituto sede d'esame, dovuto ex art. 176, comma 1 R.D. n° 1592/1933 e ridefinito dall'art. 4, comma 1, Lg. n° 1378/1956, è pari a 1,55 euro (lo stesso è devoluto al rimborso di spese per consumo di materiali, uso di strumenti e fornitura di cancelleria);
- sono tenute a controllare che le domande di ammissione all'esame:
 - risultino sottoscritte dai candidati;
 - siano state spedite entro il termine di scadenza stabilito;
 - abbiano, in allegato, fotocopia non autenticata di un documento di identità.

Qualora la Commissione rilevi la tardività dell'istanza ovvero la mancanza dei requisiti di ammissione o la loro irregolare documentazione, la stessa adotta, previo contraddittorio ex *lege* n° 241/1990, un motivato provvedimento di esclusione dagli Esami dei candidati interessati, come previsto dalla normativa vigente in materia (art. 12, comma 2, *Regolamento*).

Quanto precede sempre che le irregolarità riscontrate non siano sanabili. Fino alla definizione della fattispecie, al candidato - in via cautelativa - viene notificata l'ammissione con riserva.

Tale motivato provvedimento di esclusione dovrà dare ragione del mancato accoglimento delle eventuali osservazioni formulate dall'interessato (per iscritto ed entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, termine questo da assegnare formalmente all'interessato medesimo) in esito al contraddittorio instaurato. Ove la posizione irregolare venga accertata nel corso dello svolgimento della sessione d'esame, la Commissione dichiara anche l'annullamento delle prove già sostenute.

Qualora la verifica della regolarità dell'ammissione richieda accertamenti non eseguibili in tempo utile per lo svolgimento delle prove di esame, la Commissione, come detto, dispone la partecipazione del candidato alle prove stesse "CON RISERVA". In tal caso l'interessato deve rilasciare apposita dichiarazione scritta con la quale attesta di essere a conoscenza che la validità del suo Esame resta condizionata dalla eventuale risoluzione positiva della riserva formulata.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Se la Commissione non è in grado di sciogliere la riserva prima della fine della sessione d'esame, il fatto deve essere, per competenza, dettagliatamente ed immediatamente segnalato dal Presidente a questa Direzione Generale, sia con specifica nota documentata, sia nella Relazione che lo stesso è tenuto a redigere, affinché possano essere adottati i provvedimenti che il caso richiede.

L'ammissione con riserva non sciolta dalla Commissione deve risultare annotata anche nell'elenco degli abilitati di cui all'art. 15 del Regolamento.

4 - Calendario degli Esami

Premesso che le sedute della Commissione devono essere programmate in tutti i giorni della settimana (dal lunedì al sabato, salva la presenza di giorni festivi), a decorrere dall'insediamento e, successivamente, dalla data di inizio delle prove orali, si richiama l'attenzione sull'osservanza delle norme contenute nel *Regolamento* (art. 11) riguardanti:

- la correzione degli elaborati: **inizio a partire dal giorno successivo alla conclusione delle prove scritte o scritto-grafiche;**
- il numero degli elaborati da correggere: **di norma non meno di 10 al giorno;**
- la data di pubblicazione dell'elenco dei candidati ammessi alle prove orali: **non oltre il giorno successivo al termine delle correzioni;**
- la data di inizio delle prove orali: **non oltre il quindicesimo giorno dalla pubblicazione di detto elenco;**
- il numero di candidati da convocare giornalmente per le stesse prove orali: **non meno di 5.**

La sessione d'esame deve essere chiusa entro e non oltre il giorno **20 dicembre p.v.**

5 - Vigilanza

Premesso che, nei casi in cui si verificano frodi o comportamenti contrari alle norme relative ai doveri dei candidati durante lo svolgimento delle prove, le Commissioni dispongono, con provvedimento motivato e previo contraddittorio, l'annullamento delle prove stesse e l'esclusione degli interessati dal proseguimento degli Esami, le Commissioni medesime devono vigilare, in particolare, sul rispetto del divieto di portare, nei giorni delle prove scritte, telefoni cellulari di qualsiasi tipo (comprese le apparecchiature in grado di inviare e/o ricevere fotografie ed immagini). Tale divieto è esteso ad apparecchiature elettroniche di tipo "palmari" ed a *personal computer* portatili di qualsiasi tipo.

Le suddette Commissioni hanno, altresì, il compito di vigilare a che non siano accessibili ai candidati apparecchiature telefoniche, elettroniche e telematiche in dotazione agli Istituti scolastici (laboratori di informatica, *computer*, etc.) o, comunque, presenti nell'edificio scolastico.

6 - Problemi relativi espletamento Esami

In relazione ad eventuali problemi che dovessero insorgere durante l'espletamento degli Esami, si precisa che le Commissioni, ove ritengano di non poterli risolvere in base alla vigente normativa e nell'autonomo esercizio delle funzioni loro proprie, possono segnalarli direttamente a questa Direzione Generale per telefono al numero **06/58 49 20 80** o a mezzo fax allo **06/58 49 39 45**.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Si precisa, altresì, che, ove nei giorni di effettuazione delle prove scritte dovessero emergere problemi di qualunque genere riguardanti i temi d'esame, i problemi stessi possono essere segnalati al sottoindicato Referente:

Dirigente Tecnico - Prof. Antonio SCINICARIELLO: 06/58493089- Cell. 335/6135592.

IV – ADEMPIMENTI FINALI DELLE COMMISSIONI

1 - Risultati delle prove d'esame

Entro il giorno successivo a quello previsto dal calendario come conclusivo delle prove orali, la Commissione riassume i risultati delle prove d'esame e redige, in duplice copia, l'elenco dei candidati dichiarati abilitati all'esercizio della libera professione, con indicazione del voto complessivo attribuito a ciascuno di essi (costituito dalla somma dei voti riportati nelle due prove scritto-grafiche e nella prova orale).

Copia di tale elenco, alla cui sommità deve essere indicata la data di chiusura della sessione d'esame, viene affissa all'Albo dell'Istituto sede degli Esami ed a quello del/i competente/i Collegio/i.

2 - Consegna documentazione d'esame

Al termine della sessione i Presidenti devono consegnare, con apposito verbale, al Capo di Istituto o a chi ne fa le veci, sia il registro degli Esami e l'elenco dei candidati abilitati, sia gli atti relativi al funzionamento delle Commissioni stesse ed alle operazioni di esame che devono essere racchiusi dai Presidenti medesimi in plico sigillato.

3 - Prospetti

Al termine dei lavori i Presidenti delle Commissioni sono tenuti a consegnare al Capo di Istituto (o a chi ne fa le veci):

- un prospetto recante l'indicazione della composizione completa della Commissione, nella sua configurazione iniziale ed in quella/e – eventualmente - successiva/e alla/e sostituzione/i effettuata/e con membri supplenti ovvero con altri nominativi e prospetti individuali (**Modelli allegati n.ri 1 ed 1 bis**);
- il prospetto, debitamente compilato in ogni sua parte, recante dati statistici relativi agli Esami (**Modello allegato n° 2**);
- per se stesso e per gli altri componenti la Commissione che abbiano esercitato la funzione, in tutto o in parte, i rispettivi prospetti recanti i dati necessari per le finalità di cui all'art. 53 D.L.vo n° 165/2001 (**Modello allegato n° 3**).

Nessuno dei detti Modelli deve essere trasmesso a questa Direzione Generale.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

4 - Relazione sullo svolgimento degli Esami

A conclusione dei lavori, il Presidente della Commissione **redige una Relazione** sullo svolgimento degli Esami da **trasmettere alla scrivente Direzione Generale entro il termine perentorio di giorni 30.**

Si raccomanda la stretta osservanza del termine affinché questa Direzione possa provvedere tempestivamente agli adempimenti di propria competenza.

V - ADEMPIMENTI FINALI DEI DIRIGENTI SCOLASTICI

1 - Trasmissione elenco abilitati

I Dirigenti Scolastici trasmettono, in copia, gli elenchi dei candidati abilitati, predisposti e consegnati dalle Commissioni:

- alla scrivente Direzione Generale;
- ai competenti Collegi Provinciali (tenendo conto della provenienza dei candidati);
- agli Uffici Scolastici Regionali o Territoriali competenti in relazione alla sede d'esame. I Dirigenti degli Istituti della Valle d'Aosta trasmettono gli elenchi all'Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, mentre i Dirigenti degli Istituti di Trento e Bolzano li inviano all'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto.

2 - Custodia degli atti di Esame e diritto di accesso

I Dirigenti Scolastici ricevono sia il registro degli Esami e l'elenco dei candidati abilitati, sia gli atti relativi al funzionamento delle Commissioni ed alle operazioni di esame racchiusi dai Presidenti in plico sigillato. Della custodia del plico è responsabile il Dirigente Scolastico il quale, all'occorrenza, per l'accoglimento di eventuali richieste di accesso *ex lege* n° 241/1990, provvede all'apertura dello stesso in presenza di personale della scuola, con redazione di apposito verbale, sottoscritto dai presenti, da inserire nel plico stesso, unitamente al vecchio involucro, prima che venga nuovamente sigillato.

3 - Comunicazioni a Sistema

E' compito dei Capi di Istituto assicurarsi, prima dello scioglimento della Commissione, che i sopramenzionati prospetti siano loro consegnati e disporre per la comunicazione al SIDI - *Intranet* dei dati relativi ai Modelli 1, 1 bis e 2, con le modalità indicate nella *guida operativa* e nei tempi indicati nel calendario pubblicato in *Internet* e *Intranet* (<http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dg-ordinamenti/esami-abilitazione-calendari>).

I Dirigenti Scolastici completano, con data e firma, il Modello n° 3 apponendo l'indicazione degli importi lordi liquidati (vedasi, in detto Modello, nota n° 11). I dati relativi agli incarichi ed ai relativi importi liquidati sono comunicati, nei casi, nei tempi e secondo le modalità contemplate, al sito www.anagrafeprestazioni.it. I medesimi dati, ove relativi a personale dipendente da altre Amministrazioni, vengono, nei tempi stabiliti, comunicati a queste ultime per gli analoghi adempimenti di competenza.

Gli Istituti sedi d'esame della Valle d'Aosta e di Bolzano trasmettono i Modelli in argomento, rispettivamente, alla Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte ed alla Sovrintendenza di Bolzano.

Nessuno dei detti Modelli deve essere trasmesso al Ministero in formato cartaceo.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

4 - Compensi (Istruzioni comuni agli Esami per Periti Agrari, Periti Industriali, Geometri ed Agrotecnici)

Compenso fisso (al lordo delle ritenute per legge):

- **Presidenti: 495,8 euro**
- **Commissari** (Docenti e Professionisti): **413,17 euro.**

Per coloro i quali non abbiano partecipato a tutte le sedute della Commissione (Presidenti e Commissari sostituiti e subentranti; Commissari aggregati ed aggiunti, nominati dai Presidenti, rispettivamente, nelle sole Commissioni per Periti Industriali e nelle Commissioni nelle quali l'ordinamento italiano riconosce il bilinguismo, i quali partecipano alle operazioni d'esame relative ai soli candidati per i quali si è resa necessaria la loro nomina) il compenso fisso è proporzionale al numero delle sedute cui hanno partecipato. Ad esempio, se un Commissario ha partecipato a 5 sedute su un totale di 20 percepisce 103,2925 euro ($413,17 : 20 = X : 5$). Occorre, quindi, rilevare dai verbali il numero totale delle sedute della Commissione ed il numero delle sedute alle quali ciascun Componente ha effettivamente partecipato. La spesa massima totale, per compenso fisso e per Commissione, è pari a 2.148,48 euro [$495,8 + (413,17 \times 4)$ 1.652,68]; a tale somma è da aggiungere quanto spettante ad eventuali Commissari aggregati ed aggiunti.

Compenso aggiuntivo (al lordo delle ritenute per legge):

- **Presidenti e Commissari** (compresi gli aggregati e gli aggiunti): si aggiunge, al compenso fisso, l'importo di euro 1,29 per ogni candidato di cui sono state esaminate le prove scritte e di euro 1,29 per ogni candidato che abbia sostenuto le prove orali.

Allo scopo, accertato il numero dei candidati per i quali sono state corrette entrambe le prove scritte ed il numero di candidati che hanno sostenuto la prova orale, occorre rilevare, dai verbali, il numero dei candidati per i quali ciascun componente di Commissione ha fatto parte del Collegio per la correzione di entrambe le prove scritte e per la prova orale.

Tale dato può variare in funzione delle sostituzioni o a seguito del fatto che i Commissari, aggregati ed aggiunti, partecipano alle operazioni d'esame relative ai soli candidati per i quali si è resa necessaria la loro nomina.

5 - Trattamento di rimborso spese

La corresponsione del trattamento economico di rimborso spese (per misura e voci spettanti cfr. art 1, comma 213 della Legge n° 266/2005) è dovuta ai componenti le Commissioni nei confronti dei quali ricorrano le condizioni stabilite dalle vigenti disposizioni.

Il personale della scuola è tenuto a pernottare in una delle strutture alberghiere convenzionate.

Per quanto riguarda i Professori universitari, i Dirigenti Scolastici ed i Docenti della scuola nominati dal Ministero, per l'attribuzione di tale trattamento vanno prese in considerazione esclusivamente le indicazioni riferite alla sede di servizio o di abituale dimora (quella fra le due comportante minore spesa) dichiarate dagli interessati in occasione della presentazione delle domande e riportate nei Tabulati disponibili nella "NORMATIVA SPECIFICA" in *Intranet* e *Internet*, salvo eventuali variazioni comportanti risparmio di spesa e salvo che con il nuovo anno scolastico sia mutata la sede di servizio.

IL DIRETTORE GENERALE

- firmato Palumbo -